

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ALBA CHIARA "ETS"

Art. 1 Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "ALBA CHIARA" - Ente del Terzo Settore", o, in breve, "ALBA CHIARA "ETS" ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lanciano (CH) alla Via Belvedere n. 65. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.

4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Utilizzo della denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "RUNTS"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione dell'associazione. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventa quindi "ALBA CHIARA ETS".

2. L'associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo "ETS" non può essere utilizzato.

Art. 3 Finalità e scopi

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare delle seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), del Codice del Terzo settore come di seguito elencate e specificate:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Art. 4 Attività

1. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale nei campi dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale, e precisamente:

a) si occupa di assistere pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie evolutive e irreversibili in fase avanzata, al fine di garantire loro la qualità della vita, secondo lo spirito delle Cure Palliative;

b) sviluppa e attua programmi di assistenza domiciliare e di sostegno alla famiglia;

- c) promuove l'assistenza sociale e sanitaria ai malati in fase terminale, preparando e coordinando l'attività dei volontari;
- d) promuovere iniziative, studi, corsi di formazione e di aggiornamento e ricerche multidisciplinari nell'ambito della cura e dell'assistenza, con particolare riguardo alle situazioni di inguaribilità;
- e) promuove la conoscenza e la divulgazione, anche mediante pubblicazioni, delle cure palliative in campo scientifico, clinico, culturale e sociale;
- f) coordina l'impiego di équipe polivalenti per l'assistenza domiciliare del malato in fase terminale;
- g) acquisisce materiale scientifico e tecnico per il raggiungimento delle finalità sopra indicate;
- h) svolge ulteriori attività che risultino strettamente strumentali alle iniziative sopra descritte.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs. a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 maggio 2021, n. 107, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Con i limiti di cui sopra, l'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività perseguite, nei limiti previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e dai successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 Soci

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione, le quali, aderendo, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia

interesse deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che decide sull'ammissione; in tale domanda il richiedente deve dichiarare di accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, di osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e di voler partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'accoglimento della domanda deve essere comunicata al nuovo associato entro trenta (30) giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo ed egli deve essere iscritto nel registro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di essa l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante è garantito il diritto al contraddittorio.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi; esaminare i libri sociali dopo espressa richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro i 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona designata dal Consiglio Direttivo.

2. I diritti sociali spettano agli associati dal momento della loro iscrizione nel registro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

Art. 8 Cause cessazione del rapporto associativo

1. Lo "status" di associato cessa per:

- a) recesso volontario, il quale ha effetto immediato.
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dai termini stabiliti dal Consiglio

Direttivo; l'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni agli obblighi statutari, regolamentari o derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una gravità non lieve.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo mediante raccomandata o altro mezzo attestante il ricevimento, il quale Consiglio darà comunicazioni al riguardo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. o per volontà dell'Assemblea;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. o per volontà dell'Assemblea.

Art. 10 Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto a un voto. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti. Non è richiesta l'unanimità per le deliberazioni ordinarie e straordinarie, salvo quanto previsto diversamente dalla legge.

2. Ciascun associato può intervenire in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega firmata dal delegante; ogni associato può ricevere una sola delega.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo dell'Associazione o, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un associato eletto dai presenti.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente controllare la regolarità delle deleghe.

6. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 Assemblea ordinaria: competenze e "quorum"

1. L'assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di revisione;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- f) approva regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, anche in presenza di deleghe.

3. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

4. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti degli associati presenti, anche per deleghe.

Art. 12 Assemblea straordinaria: competenze e "quorum"

1. L'assemblea straordinaria

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la stessa modalità di quella ordinaria.

3. Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti degli associati.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 13 Regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto a un voto.
- 2. Le votazioni sono effettuate in modo palese per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 14 Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso di tra 3 (tre) e 5 (cinque), eletti dall'Assemblea.

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

4. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno.

6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 Competenze Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, quindi, provvede a:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio;
- c) svolgere ogni altra attività demandata dal presente statuto;
- d) eleggere al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;
- e) determinare la quota associativa annuale;
- f) provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- g) curare la tenuta dei libri sociali.

Art. 16 Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

5. La carica di Presidente cessa per dimissioni scritte presentate al Consiglio Direttivo, per sopravvenute cause di incompatibilità e per la perdita della qualifica di associato.

Art. 17 Organo di controllo

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Art. 18 Risorse economiche

L'associazione trae le proprie risorse da quote associative, contributi, donazioni e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo settore.

Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine dell'esercizio il bilancio, redatto secondo quanto stabilito dall'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., deve essere approvato dall'Assemblea.

Art. 20 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i "quorum" previsti dal presente statuto, articolo 12, comma 4.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 Norma finale

Per quanto non previsto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e del Codice Civile.

Firmato in originale Antonio FALCONIO, Francesco Carabba
Notaro (impronta del sigillo).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE
2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.